Prot. n. 108583 del 24 febbraio 2012

**OGGETTO:** Richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 6, commi 2 e 3, della L.R. n. 22/2009.

Il Comune - dopo aver rilevato che "gli interventi edilizi di cambio della destinazione d'uso dell'annesso pertinenziale in abitazione comportano la corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001" e dopo aver riportato il disposto dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2010, n. 19, sulla riduzione dell'ammontare del contributo di costruzione, qualora dovuto, nei casi di demolizione e ricostruzione previsti dalla legge stessa e sulla non applicabilità di tale riduzione nei "casi di mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 2" - chiede se "per un intervento di demolizione con ricostruzione (art. 2) con trasformazione della destinazione di un accessorio pertinenziale in civile abitazione, siano applicabili le riduzioni di cui al comma 2, articolo 6 della L.R. 22/2009 così come modificata dalla L.R. 19/2010".

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

L'art. 6 della legge regionale n. 22/2009 al comma 2 stabilisce che "per gli interventi di demolizione e ricostruzione il contributo di costruzione", qualora sia dovuto (cfr. art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), "è determinato in ragione dell'80 per cento per la parte eseguita in ampliamento e del 20 per cento per la parte ricostruita".

Lo stesso articolo al comma 3 - come modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. n. 19/2010 - stabilisce poi che "la riduzione del contributo di costruzione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai casi di mutamento della destinazione d'uso di cui all'articolo 2".

Questo significa, a parere dello scrivente, che la riduzione del contributo di costruzione prevista dall'art. 6, comma 2 della legge non può essere applicata in tutti i casi nei quali con un intervento di demolizione e ricostruzione eseguito ai sensi dell'art. 2 venga anche modificata la destinazione d'uso dell'edificio, residenziale (vedi art. 2, comma 1) o non residenziale (vedi art. 2, comma 4), sul quale si è intervenuti.